

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 24181 del 15/11/2023 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2023/25220 del 15/11/2023

**Struttura proponente:** SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Oggetto:** LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) RELATIVO AL PROGETTO "INCREMENTO DEL QUANTITATIVO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI TRATTABILI ANNUALMENTE", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI RAVENNA (RA), PROPOSTO DA CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS.

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

**Firmatario:** DENIS BARBIERI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

**Responsabile del procedimento:** Denis Barbieri

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

### PREMESSO CHE:

il proponente CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS., con sede legale in Ravenna (RA), ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 *"disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*, l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto *"incremento del quantitativo di rifiuti inerti non pericolosi trattabili annualmente"* localizzato in località Piangipane nel comune di Ravenna (RA), alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al prot. PG.2023.286003 del 27 marzo 2023) e all'ARPAE di Ravenna;

in applicazione della l.r. 13/2015 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della l.r. 4/2018 sono della Regione Emilia-Romagna che le esercita previa istruttoria di ARPAE;

nel caso di specie il responsabile di tale fase è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Ravenna che, terminata l'istruttoria del progetto in oggetto, ha inviato la Relazione conclusiva per la procedura di verifica acquisita con nota prot. PG.2023.1083606 del 31 ottobre 2023 precisando che vista la documentazione inviata e le valutazioni effettuate non riteneva la necessità di sottoposizione del progetto alla successiva procedura di VIA; la Posizione Organizzativa di riferimento dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna provvede alla formalizzazione dell'atto dirigenziale per la successiva assunzione da parte del dirigente regionale;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della l.r. 4/2018, nella categoria B.2.60: *"Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2)"* con riferimento alla fattispecie B.2.50: *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con*

*capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006”;*

il progetto prevede l'incremento della quantità annua di trattamento e recupero di rifiuti inerti non pericolosi per la produzione di aggregati riciclati (End of Waste) da 150.000 t/anno a 230.000 t/anno;

con nota dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia - Romagna, (prot. n. PG.2023.0315812 del 03 aprile 2023 sono state richieste integrazioni al progetto presentato;

il proponente ha inviato le integrazioni richieste che sono state acquisite ai protocolli PG.2023.0385599 del 19 aprile 2023 e PG.2023.403089 del 24 aprile 2023;

con nota di ARPAE SAC Ravenna (prot. acquisito agli atti reg. PG.2023.0432668 del 04 maggio 2023), è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto e della pubblicazione del progetto presentato, sul sito web regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb>;

allo stesso indirizzo sono consultabili tutte le note citate relative al procedimento in oggetto;

il proponente ha chiesto nella istanza di attivazione della procedura di screening all'Autorità competente che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi così come previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 *"norme in materia ambientale"*;

ARPAE SAC Ravenna, sentiti gli Enti e i Servizi potenzialmente interessati, esaminata la documentazione acquisita, ha ritenuto necessario indire una riunione istruttoria tenutasi il 09 giugno 2023;

il proponente, con nota acquisita al PG.2023.1021643 del 10 ottobre 2023, ha trasmesso integrazioni volontarie in relazione a quanto emerso nella riunione tecnico istruttoria sopra richiamata;

**DATO ATTO CHE:**

gli elaborati sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi a far data dal 05 maggio 2023, al fine della libera consultazione da

parte dei soggetti interessati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

ai sensi dell'art. 4 del Decreto-legge 61/2023 (come convertito dalla Legge n.100 del 31/07/2023) "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" che prevedeva la sospensione fino al 31 agosto 2023 "di tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data", il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) del progetto in esame, denominato "Incremento del quantitativo di rifiuti inerti non pericolosi trattabili annualmente", presentato da CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS. e avviato in data 05 maggio 2023, è stato sospeso fino al 31 agosto 2023, ricadendo il progetto all'interno del Comune di Ravenna (RA), territorio incluso nell'allegato 1 del DL 61/2023;

con nota di ARPAE SAC di Ravenna, acquisita agli atti regionali con PG.2023.0842180 del 28 agosto 2023, è stata data comunicazione della ripartenza dei termini procedimentali e del residuo periodo di osservazioni pari a 30 giorni (giorni di pubblicazione residui dal 1° maggio 2023, così come previsto dal DL 61/23) dal 1° settembre 2023 agli Enti individuati per la libera consultazione da parte del pubblico interessato;

nel periodo di deposito e per la durata del procedimento è pervenuta un'osservazione da parte di un cittadino consultabile al link: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb>;

con nota acquisita al PG.2023.0604684 del 22 giugno 2023 il proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni in risposta all'osservazione pervenuta dal cittadino di cui sopra;

durante tale periodo sono state acquisite le seguenti osservazioni/contributi da parte degli Enti interessati alla realizzazione del progetto:

1. Provincia di Ravenna, acquisito al prot. ARPAE n. 80767 del 09 maggio 2023, parere favorevole con prescrizioni in merito alla compatibilità del progetto con il PTCP vigente;
2. Provincia di Ravenna, acquisito al prot. reg. PG.2023.1038325 del 16 ottobre 2023, parere favorevole con prescrizioni in merito alle interferenze delle opere di progetto con la viabilità di competenza provinciale;
3. Consorzio di Bonifica della Romagna, acquisito al prot. ARPAE n. 81894 del 10 maggio 2023, nulla osta all'approvazio-

ne della modifica richiesta, in merito alla compatibilità del progetto con il reticolo di bonifica consorziale;

4. Comune di Ravenna, acquisito al prot. ARPAE n. 177841 del 19 ottobre 2023, parere favorevole con prescrizioni;

**CONSIDERATO CHE:**

nello studio ambientale preliminare è stato descritto il progetto e sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla sua realizzazione; il proponente ha dichiarato in sintesi:

**DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE:**

il complesso impiantistico è ubicato in un territorio caratterizzato da aree pianeggianti interessate da attività sia agricole che industriali, in adiacenza al raccordo autostradale per l'A14, ed è situata a 2,5 km dalla frazione di Piangipane (RA) e a 11 km a Nord-Ovest di Ravenna;

l'impianto è autorizzato allo svolgimento delle attività di trattamento e di recupero (R5) di 150.000 t/anno di rifiuti inerti per la produzione di EoW, in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. da ARPAE-SAC di Ravenna con DET-AMB-2022-2002 del 20/04/2022 e in seguito modificata con DET-AMB-2022-5231 del 11/10/2022, previo espletamento di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), per l'incremento delle quantità da trattare fino a 150.000 t/anno, conclusasi positivamente con Det. Regionale 9850 del 25/05/2021. Per lo svolgimento di tali attività, la Ditta proponente ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale certificato da ente esterno accreditato come conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015;

l'attività svolta dall'impianto è finalizzata alla messa in riserva (R13) e al recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi, derivanti principalmente da attività di demolizione di strutture edili, lavorazioni stradali, escavazioni, manutenzione di reti ed infrastrutture, produzione di laterizi e ceramiche per l'edilizia ed attività estrattive. Tali rifiuti sono destinati alla produzione di EoW, tramite operazioni di recupero svolte all'interno dell'impianto per l'ottenimento di aggregati riciclati da C&D e terre da scavo utilizzati per l'edilizia, lavori stradali, sottofondi, riempimenti, ripristini ambientali, ecc.;

l'attività di recupero rifiuti inerti prevede le seguenti fasi di lavorazione:

- conferimento dei rifiuti prodotti da terzi e/o da cantieri dove la ditta proponente opera, con messa in riserva (R13) dei

rifiuti in ingresso per una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 5.000 tonnellate. Tali rifiuti inerti ritirati per il trattamento / recupero sono per la maggior parte riconducibili a macerie miste varie da C&D EER 170904, terre e rocce da scavo (da cantieri stradali ovvero scavi per C&D) EER 170504 e cemento/calcestruzzo in prevalenza da demolizioni EER 170101; quantità sensibilmente inferiori sono rappresentate da mattoni EER 170102, mix di mattoni cemento piastrelle ecc. EER 170107 e asfalto/residui bituminosi EER 170302. All'impianto vengono inoltre conferiti, e gestiti separatamente, anche inerti di cava, destinati alla commercializzazione per l'utilizzo in campo edilizio e stradale o, eventualmente, alla miscelazione con gli inerti EoW di recupero per il miglioramento qualitativo degli aggregati riciclati;

- operazioni di selezione e cernita per separare le frazioni estranee (legno, ferro, carta, plastica, sovrullo) e al fine di individuare possibili materiali pericolosi residui come l'amianto;

- svolgimento delle fasi di trattamento dei rifiuti (rifiuti inviati tramite pala meccanica ed escavatori) con frantoi mobili; tali fasi consistono nella frantumazione e/o riduzione volumetrica, alla eventuale vagliatura e alla eliminazione meccanica (in parte anche manuale) di materiale metallico e/o altri materiali indesiderati (scarti/sovrulli). I materiali di risulta (metalli ferrosi EER 191202 e sovrullo EER 191212) sono stoccati in appositi cassoni individuati da apposita cartellonistica;

al termine delle fasi di cui sopra si ottengono le seguenti principali macro-tipologie di materiali valorizzati (EoW cioè MPS inerti - Aggregati Riciclati) di adeguate caratteristiche fisiche, meccaniche e granulometriche: aggregati riciclati a base terra, granulato di conglomerato bituminoso e aggregati riciclati di diverse tipologie. Tali materiali risultanti vengono destinati a recupero in tutta una serie di attività legate all'edilizia ovvero opere stradali, sottofondi, ecc.;

la modifica oggetto del presente procedimento di screening consiste nell'incremento della quantità annua di rifiuti trattabile autorizzata da 150.000 t/anno fino a 230.000 t/anno. Tale incremento sarà gestito prevedendo più giorni all'anno di funzionamento del frantoio esistente e l'eventuale supplemento di un secondo frantoio (con potenzialità di circa 450 t/giorno, funzionante per massimi 100 giorni/anno per 8 ore/giorni) a supporto. La modifica prevede inoltre l'aggiunta di un secondo escavatore con periodo di funzionamento pari a 100 giorni/anno per

8 ore/giorno. A seguito della modifica, le attività svolte in impianto sopra richiamate saranno pertanto svolte mediante:

- n. 1 pala meccanica, funzionante per 250 giorni/anno per 8 ore/giorno; l'area di lavorazione è compresa tra il nastro di scarico del frantoio ed i cumuli di deposito;

- n. 2 escavatori utilizzati principalmente per il caricamento dei frantoi, ed eventualmente per l'accatastamento di rifiuti ed inerti in ingresso e carico dei materiali in uscita; i periodi di funzionamento sono pari a 250 giorni/anno per 8 ore/giorno per il primo, e pari a 100 giorni/anno per 8 ore/giorno per il secondo;

- n. 2 frantoi impiegati per l'attività di frantumazione inerti. Quest'ultima sarà prevalentemente svolta dal frantoio esistente con potenzialità di circa 800 t/giorno, con vaglio integrato, funzionante per 250 giorni/anno per 8 ore/giorno (aumento dell'operatività del primo frantoio rispetto ai 205 giorni/anno per 7 ore/giorno di lavorazione previsti allo stato attuale). In supporto al primo, potrà essere impiegato anche contemporaneamente un secondo frantoio (sopra richiamato) con potenzialità di circa 450 t/giorno, funzionante per 100 giorni/anno per 8 ore/giorno;

- n. 1 vaglio impiegato per l'attività di vagliatura che sarà svolta in supporto al secondo frantoio per un periodo di funzionamento pari a 100 giorni/anno per 8 ore/giorno;

la modifica sopra descritta non comporterà variazioni dei giorni/anno di apertura dell'impianto (250 gg/anno x 8 ore/giorno), dell'attività di trattamento rifiuti inerti per la produzione di EoW, della tipologia di rifiuti autorizzati né delle tipologie di EoW attualmente prodotti e delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto. Inoltre, non comporta alcuna "fase di cantiere" in quanto l'assetto impiantistico attuale non subirà variazioni; non saranno infatti realizzati nuovi manufatti edilizi e non saranno svolte opere di movimento terre, scavo o modellazione del terreno. Per quanto riguarda la disponibilità di spazi per i rifiuti in arrivo e gli EoW in uscita EoW, non vi sarà variazione della planimetria delle aree di deposito come attualmente autorizzata;

il proponente evidenzia che l'attività svolta negli ultimi anni si è costantemente mantenuta di poco al di sotto del limite autorizzato e, spesso, si è dovuta interrompere prima dello scadere della annualità per non superare la quantità autorizzata. Alla luce di ciò, considerato inoltre il rilevante incremento di fabbisogno locale di trattamento e recupero di rifiuti inerti che sono generati dalla realizzazione di grandi opere di significativa rilevanza, come quelle legate ai fondi PNRR e altre iniziative su

strutture strategiche della mobilità (tra cui l'Hub portuale di Ravenna e la tangenziale SS16 di RA) in cui Consar è coinvolta in qualità di operatore per demolizioni, scavi, ristrutturazioni, pertanto richiede l'incremento della capacità di trattamento dei rifiuti oggetto del presente screening. Come ulteriore motivazione il proponente sottolinea che l'incremento richiesto si traduce in un maggior quantitativo di materiale che, a valle delle operazioni di recupero, potrà cessare la sua qualifica di rifiuto ed essere gestito come materia prima, risultando perciò pienamente coerente con gli obiettivi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree Inquinata (2022-2027);

#### DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

##### impatti in atmosfera

in fase di esercizio, l'attività di trattamento svolta nell'impianto genera, allo stato attuale, emissioni di particolato di tipo diffuso dalle operazioni svolte sui rifiuti; ovvero le operazioni di frantumazione del materiale, di vagliatura del materiale frantumato, di transito dei mezzi su strada non asfaltata per il conferimento di rifiuti in impianto (transito su strade non asfaltate interne al sito e su via Bartolotte esterna al sito), di carico e scarico del materiale, di stoccaggio in cumuli del materiale esitante dal processo di recupero e di transito dei mezzi su strada non asfaltata per l'allontanamento dei prodotti per commercializzazione (transito su strade non asfaltate interne al sito e su via Bartolotte esterna al sito);

l'incremento di progetto della quantità annua di rifiuti trattabile autorizzata (da 150.000 t/anno fino a 230.000 t/anno) non comporta alcuna variazione del processo di trattamento e stoccaggio degli inerti in ingresso rispetto allo stato attuale, ma semplicemente un incremento dei giorni all'anno di funzionamento del frantoio esistente con l'eventuale supplemento di un secondo frantoio e di un secondo escavatore con periodo di funzionamento pari a 100 giorni/anno per 8 ore/giorno;

l'attività di stoccaggio in cumuli del materiale avverrà per 365 giorni/anno per 24 ore/giorno e le operazioni di carico e scarico del materiale saranno svolte per 250 giorni/anno per 8 ore/giorno;

il proponente esegue le stime distinguendo il totale emissivo generato dall'impiego in contemporanea dei due frantoi (per 100 giorni/anno e per una capacità complessiva di trattamento pari a circa 1.250 t/giorno) pari a 565,8 g/h di PM10 e il totale emissivo generato dall'impiego di un solo frantoio (per 250 giorni/anno e per una capacità complessiva di trattamento pari a circa 800 t/anno) pari a 524,2 g/h di PM10. Tali stime tengono

conto delle efficienze di abbattimento delle misure di mitigazione già adottate dalla Ditta, come in particolare la bagnatura delle strade non asfaltate interne al cantiere e la bagnatura dei cumuli. Ai fini della valutazione della sostenibilità dell'impatto in atmosfera, il proponente ha confrontato, sulla base della durata dell'attività svolta e della distanza dei ricettori sensibili, il rateo emissivo con i valori di soglia definiti da Arpa Toscana nelle Linee guida, che definiscono le soglie di emissione di PM10 al di sotto delle quali l'attività di trattamento di materiali polverulenti può essere ragionevolmente considerata compatibile con l'ambiente (soglia di accettabilità) e per cui non si rende necessaria alcuna attività di monitoraggio o mitigazione (soglia di attenzione). I ricettori considerati sono costituiti da alcune sedi di attività distanti circa 150 m dal sito e da edifici residenziali posti invece a distanze oltre i 150 m. Dal confronto con i valori soglia indicati dalle LL.G. ARPAT è emerso che, nei massimi 100 giorni/anno in cui si prevede l'impiego contemporaneo di due frantoi, il rateo emissivo di PM10 (pari a 565,8 g/h) risulta sempre inferiore sia alla soglia di accettabilità (1422 g/h) che alla soglia di attenzione (711 g/h); nei massimi 250 giorni all'anno in cui si prevede invece l'impiego di un solo frantoio, il rateo emissivo di PM10 (pari a 524,2 g/h) è risultato inferiore alla soglia di accettabilità (908 g/h), e pertanto sostenibile per l'ambiente circostante, ma leggermente superiore alla soglia di attenzione (453 g/h) per ricettori posti a distanze maggiori di 150 m dall'area di interesse. In relazione a quest'ultimo aspetto, in considerazione delle distanze dai ricettori, del contesto nel quale sorge l'impianto (la diffusione delle polveri potrebbe essere influenzata da altri fattori collegati con le attività svolte nei campi limitrofi) e in virtù delle misure di mitigazione già adottate dalla Ditta, il proponente non ritiene indicativo né utile prevedere un monitoraggio in corso d'opera presso i ricettori sensibili;

dal punto di vista del traffico indotto, la modifica in progetto comporta un incremento di mezzi pesanti pari a 30 mezzi/giorno (mezzi diesel) rispetto allo stato di fatto (60 mezzi/giorno pari a 15.000 mezzi/anno), i quali corrispondono a circa 7.500 mezzi/anno. In relazione alla distanza complessivamente percorsa dai mezzi (andata e ritorno), complessivamente pari a 247.500 Km/anno, si stima le emissioni da traffico in 1,087 t/anno di NOx, 0,045 t/anno di PM10 e 199,943 t/anno di CO2;

le misure mitigative adottate dalla Ditta già allo stato attuale al fine di contenere le emissioni polverulente, che saranno mantenute e potenziate anche nello stato di progetto, sono le seguenti:

- posizionamento dell'impianto di frantumazione e suo utilizzo, di norma, nell'area centrale del sito, ribassata rispetto alla quota circostante e contornata dai cumuli di materiale, così da contenere la dispersione di polveri nell'ambiente circostante grazie all'ostacolo fisico rappresentato dal gradiente di quota, oltre che dall'arginatura sovrastante il perimetro del sito stesso;

- presenza di barriera verde sui confini dello stabilimento, con presenza della specie "Laurus Nobilis", di altezza pari a 120 cm con distanziamento tra le essenze pari a 80 cm, sui lati Nord e Ovest;

- impianto di abbattimento polveri tramite gli appositi ugelli di nebulizzazione ad acqua a servizio del frantoio mobile;

- sistema di innaffiamento dei cumuli tramite irrigatori attivo per almeno mezz'ora al giorno;

- anemometro con sistema di registrazione della velocità e della direzione del vento al fine di tenere sotto controllo i periodi con maggior possibilità di dispersione di polveri;

- innaffiamento della viabilità interna dell'impianto fino al raccordo con la viabilità pubblica e del tratto di strada pubblica prospiciente il sito;

- copertura dei mezzi di trasporto degli inerti e lavaggio/pulizia delle ruote prima dell'immissione su strada ad uso pubblico;

per limitare inoltre le emissioni polverulente generate dal transito dei mezzi sul tratto non asfaltato di via Bartolotte (il tratto di circa 200 m dall'ingresso da via Canala risulta infatti già asfaltato dalla stessa Ditta), la Ditta propone, in sostituzione alla periodica bagnatura delle misure mitigative descritte nel sottoparagrafo "*proposte per misure di mitigazione e di compensazione*";

alla luce di quanto esposto e delle misure di mitigazione già adottate e delle nuove misure compensative proposte, la Ditta ritiene che l'impatto sulla qualità dell'aria possa essere considerato non significativo;

#### impatti sul suolo e sottosuolo

il progetto non prevede l'estensione rispetto all'attuale perimetro dell'impianto e pertanto sono esclusi impatti derivanti dal consumo di suolo. Le infiltrazioni nel sottosuolo delle acque meteoriche e di innaffiamento saranno evitate, in quanto già nello stato di fatto lo strato di argilla impermeabile posto sotto al piazzale del comparto (esistente) esclude la contaminazione del

terreno e delle acque sotterranee anche nello stato di progetto. Per quanto sopra esposto, il proponente ritiene che gli impatti sulla componente ambientale suolo e sottosuolo possano essere considerati non significativi;

inoltre, si evidenzia che, nell'ambito del rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 avvenuto con DET-AMB-2021-2229 del 06/05/2021, il proponente ha proposto alcune opere (potenziamento degli argini esistenti e realizzazione di muretti e dossi in calcestruzzo) al fine di evitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all'esondazione, mitigando quindi ulteriormente il rischio idrogeologico che potrebbe interessare l'area in cui si colloca l'installazione in esame;

alla luce di quanto esposto e delle misure di mitigazione già adottate il proponente ritiene che l'impatto sul suolo e sottosuolo possa essere considerato non significativo;

#### impatti sull'ambiente idrico

l'unico scarico riguardante il sito, allo stato attuale, è costituito dalle acque meteoriche incidenti sulla superficie del comparto e classificate come acque reflue di dilavamento; tali acque vengono dapprima convogliate verso la vasca di stoccaggio (610 m<sup>3</sup>) e successivamente, tramite una elettropompa, nella condotta di scarico che recapita nella rete fognaria pubblica nera di via Braccasca collegata al Depuratore di Ravenna città. Le condizioni e prescrizioni per lo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura sono regolate dalla vigente Autorizzazione Unica, in virtù della quale la Ditta esegue un campionamento annuale rappresentativo delle acque reflue prodotte;

la modifica di progetto non prevede il trattamento di nuove tipologie di rifiuti rispetto a quelli attualmente ammessi all'impianto; pertanto, il proponente si attende che le concentrazioni allo scarico non possano subire sostanziali variazioni rispetto a quelle attuali;

per quanto riguarda gli eventuali impatti del progetto sulle acque sotterranee legati a sversamenti ed infiltrazioni nel sottosuolo di sostanze potenzialmente contaminanti, il proponente precisa che gli impianti di nebulizzazione (finalizzati a mitigare la dispersione di polveri) garantiscono una maggiore umidità del materiale trattato senza produrre percolati o fanghi; evidenzia inoltre che i cumuli dei rifiuti da trattare e degli aggregati riciclati sono realizzati sul piazzale del comparto, costituito da una superficie in stabilizzato rullo vibrata, posta sopra un sottofondo drenante in pietrisco, a sua volta posata su di uno

strato di argilla impermeabile che impedisce l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche e di innaffiamento;

relativamente ai consumi idrici, la Ditta dichiara di utilizzare, per le attività che necessitano di acqua (pulizia e bagnatura dei piazzali e della viabilità interna, bagnatura dei cumuli di inerti, nebulizzazione, ecc.), prioritariamente le acque meteoriche raccolte in un'apposita vasca. La Ditta è inoltre in possesso di concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea, esercitata mediante n 1 pozzo della profondità di metri 130, per un volume complessivo pari a massimi 2.999 m<sup>3</sup>/anno, comprensivo di idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata;

la modifica in progetto non comporta modifiche significative rispetto ai prelievi dello stato attuale, se non un lieve incremento per la sola quantità legata alla nebulizzazione nel corso delle operazioni di frantumazione. Tale incremento si può quantificare, proporzionalmente al quantitativo di rifiuti trattati, in circa il 10 % rispetto allo stato attuale, fino a un totale di circa 1.600 m<sup>3</sup>, quantitativo ampiamente inferiore al volume massimo di prelievo autorizzato, fermo restando che la Ditta continuerà a dare priorità al consumo di acque meteoriche raccolte nella vasca rispetto ad altre fonti di approvvigionamento;

alla luce di quanto esposto il proponente ritiene che l'impatto sulla risorsa idrica possa essere considerato non significativo;

#### impatti su vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità

nelle vicinanze della zona in cui sorge l'impianto non c'è la presenza di alcuna zona di pregio naturalistico e le zone protette più prossime, in considerazione della distanza tra le suddette aree e lo stabilimento (superiore a 5 km), non saranno soggette a nessun impatto derivante dalle operazioni svolte in impianto. L'intervento proposto non contempla la scomparsa di aree naturali in quanto avverrà interamente all'interno dei confini dell'impianto. Per quanto sopra, il proponente ritiene che gli impatti sulla componente ambientale flora, fauna ed ecosistemi saranno non significativi;

#### impatti sul paesaggio e sui beni materiali

il progetto non prevede la realizzazione di alcuna opera edile in elevazione né di scavi che potrebbero compromettere eventuali beni archeologici; l'incremento della quantità di rifiuti ammessi a trattamento nello stato futuro, suddivisi in base all'omogeneità dei codici EER, non inciderà in maniera rilevante sulla conformazione dei cumuli già esistenti. Per quanto riguarda il

possibile impatto sul paesaggio, il proponente dichiara che è già presente allo stato attuale una barriera verde sui confini dello stabilimento, con presenza della specie "Laurus Nobilis", di altezza pari a 120 cm con distanziamento tra le essenze pari a 80 cm, sui lati Nord e Ovest, finalizzata a mascherare la vista dell'impianto dall'esterno. Per quanto sopra esposto, in virtù anche della presenza delle alberature sulle arginature perimetrali, il proponente ritiene che il progetto non determini impatti significativi sulla componente ambientale in esame;

#### impatto acustico

secondo la zonizzazione acustica del Comune di Ravenna, l'intera area in cui è sito l'impianto in esame è classificata in Classe IV, ossia "aree di intensa attività umana";

limitrofe all'area in esame sono presenti le pertinenze acustiche relative a via Bartolotte, con fascia di 30 metri in Classe III e limite diurno di 60.0 dBA, via Canala, con fascia di 100 metri in Classe V, con limite diurno di 70.0 dBA, ed una Fascia B di ampiezza pari a 50 metri in Classe IV, con limite diurno pari a 65.0 dBA, il raccordo autostradale A14-dir con fascia A di ampiezza pari a 100 metri in Classe V e limite diurno pari a 70.0 dBA, e con fascia B di ampiezza pari a 150 metri in Classe IV e limite diurno pari a 65.0 dBA. Ai fini della valutazione di impatto acustico, il proponente ha considerato 5 ricettori sensibili, dei quali uno solo è un edificio residenziale ricadente in classe IV con limite assoluto di immissione pari a 65.0 dBA, mentre il ricettore R03 è all'interno della Fascia A del raccordo autostradale A14dir, con limiti di Classe V, pari a 70.0 dBA diurni, il ricettore R04 è all'interno della Fascia B del raccordo autostradale A14dir, con limiti di Classe IV, pari a 65.0 dBA diurni, ed il ricettore R05 è all'interno della Fascia A di via Canala, con limiti di Classe V, pari a 70.0 dBA diurni;

le sorgenti sonore prese in considerazione dal proponente per la valutazione acustica, oltre al traffico della viabilità esterna all'impianto (via Bartolotte, via Canala e il raccordo autostradale A14 Diramazione Ravenna), sono rappresentate dai macchinari di varia natura impiegati per le varie attività e lavorazioni e dal traffico dei mezzi di cantiere. La modifica in progetto introduce nuovi sorgenti sonore, ovvero il 2° frantoio (periodo di funzionamento pari a 100 giorni/anno per 8 ore/giorno) e l'escavatore (periodo di funzionamento pari a 100 giorni/anno per 8 ore/giorno) che si aggiungono alle sorgenti già esistenti ovvero la pala meccanica (periodo di funzionamento pari a 250 giorni/anno per 8 ore/giorno), l'escavatore (periodo di funzionamento pari a 250 giorni/anno per 8 ore/giorno), il

frantoio esistente (periodo di funzionamento pari a 205 giorni/anno per 7 ore/giorno) e il vaglio (periodo di funzionamento pari a 205 giorni/anno per 7 ore/giorno), già impiegati allo stato attuale. Si precisa che la modifica in progetto varia il periodo di funzionamento del frantoio e del vaglio esistenti, ovvero prevede periodi di funzionamento per ambedue i macchinari pari a 100 giorni/anno per 8 ore/giorno;

per quanto concerne il traffico indotto dai mezzi all'interno del cantiere la modifica in progetto comporta un incremento del traffico dei mezzi pesanti dagli attuali 70 mezzi/giorno ai previsti 100 mezzi/giorno;

il proponente ha effettuato, sulla base delle sorgenti sopra descritte, una valutazione del clima acustico, dalla quale emerge il rispetto dei limiti assoluti di emissione, di immissione e del criterio differenziale nel periodo diurno di attività. Per quanto riguarda l'impatto acustico generato dal traffico indotto su via Bartolotte il proponente ha valutato in particolare l'impatto generato sul ricettore R02, il ricettore più esposto al traffico sulla via Bartolotte, rappresentato comunque da un edificio "disabitato" con il primo fronte a circa 22 metri dal bordo carreggiata. Viene stimato, in conseguenza della modifica in progetto, in facciata al ricettore, un livello di circa 61,7 dBA ampiamente inferiore al limite di attenzione di 70,0 dBA (valore aumentato di 10 dBA rispetto ai valori della Classificazione Acustica in quanto riferito ad un'ora e nel periodo diurno);

alla luce di quanto sopra, il proponente ritiene che l'installazione di Consar risulti compatibile, per gli interventi in progetto, con la vigente normativa in materia di clima acustico;

#### consumi energetici e di combustibile

l'energia elettrica viene prelevata dalla rete elettrica ed è necessaria per alimentare la pesa, gli uffici e l'illuminazione del piazzale e della tettoia di ricovero macchinari. La modifica in progetto comporterà modifiche esclusivamente di ordine gestionale, senza alcuna modifica strutturale o impiantistica, e pertanto non comporterà modifiche alle utenze elettriche rispetto allo stato attuale;

il consumo di gasolio di alimentazione dei macchinari è stato valutato in circa 0,5 l per ogni tonnellata di rifiuto in ingresso. In ragione dell'incremento di potenzialità in progetto è possibile stimare un consumo per lo stato futuro pari a circa 115 m3/anno. Il proponente ritiene tale incremento non significativo;

#### gestione di rifiuti

il progetto prevede la possibilità di sottoporre ad operazioni di effettivo recupero un quantitativo di rifiuti maggiore rispetto ai limiti oggi autorizzati nello stabilimento: ciò si traduce in un maggior quantitativo di materiale che, a valle delle operazioni di recupero, potrà cessare la sua qualifica di rifiuto ed essere gestito come materia prima, risultando perciò pienamente coerente con gli obiettivi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree Inquinata (2022-2027). Pertanto, il proponente ritiene l'impatto non significativo e positivo in considerazione del maggior quantitativo recuperato di rifiuti a matrice inerte che porta alla cessazione della loro qualifica di rifiuto;

#### impatti sul sistema della mobilità

gli impatti in fase di esercizio sul sistema della mobilità sono legati al traffico indotto per il conferimento dei rifiuti da trattare e degli inerti da cava e per l'allontanamento dei prodotti (EoW), degli inerti da cava e dei rifiuti prodotti;

la modifica in progetto comporta un incremento pari a circa 30 mezzi/giorno (7.500 mezzi/anno) rispetto allo stato attuale (60 mezzi/giorno), ovvero circa 60 transiti/giorno comprensivi di andata e ritorno. La quasi totalità dei transiti avviene in direzione Nord verso via Canala passando da via Bartolotte; solo una piccola percentuale di mezzi in uscita, ritenuta trascurabile, transita in direzione via Bartolotte-Via Faentina, per via di alcune limitazioni alla circolazione di mezzi pesanti e imposte dalla natura della carreggiata. La modifica in progetto non comporterà variazioni di percorrenza di termini di Km percorsi rispetto allo stato autorizzato, ma solamente una variazione "localizzata" del numero dei mezzi in entrata e in uscita dallo stabilimento in conseguenza dell'incremento del quantitativo di rifiuti richiesto;

le tratte percorse dai mezzi sono in direzione A14, in direzione porto di Ravenna tramite la SS 309 Romea, in direzione SS 16 e in direzione Alfonsine tramite la via Reale, per una tratta complessiva pari a 120 Km che, rapportata al numero complessivo di mezzi di progetto (7.500 mezzi/anno), determinano una percorrenza annua (andata + ritorno) pari a 247.500 Km/anno interna ai confini comunali;

ai fini della valutazione dell'impatto di progetto sulla viabilità interessata dall'esercizio dell'attività, il proponente ha rapportato il numero stimato di mezzi di progetto con il dato relativo al Traffico Giornaliero Medio (TGM) calcolato per i tratti stradali maggiormente interessati, ovvero la A14 dir., la

SS 309 dir e la via Reale, stimando una incidenza dell'incremento del traffico di progetto inferiore all'1% sul TGM di riferimento, anche per i mezzi pesanti. Inoltre, Consar attua, come misura di mitigazione dell'impatto da traffico, una "Procedura per la gestione del traffico" al fine di ridurre i transiti su via Bartolotte, garantendo che annualmente almeno il 20% dei mezzi in ingresso impiegati per il conferimento dei rifiuti escano dall'impianto pieni di Aggregati riciclati EoW. Infine, con riferimento al tratto di via Canala (S.P. 97) compreso dall'incrocio di Via Bartolotte e l'incrocio della S.S.16 Adriatica, tratto percorso dai mezzi di progetto, la Ditta propone, al fine di compensare l'incremento di traffico dovuto al progetto su tale tratto di strada provinciale, interventi di ripristino di alcuni tratti della sede stradale ammalorata, in accordo con l'Amministrazione provinciale;

#### proposte per misure di mitigazione e di compensazione

oltre alle misure mitigative già in essere presso l'impianto, la Ditta ha proposto, in accordo con l'Amministrazione comunale e provinciale, le seguenti misure compensative:

- manutenzione straordinaria di un tratto di Via Bartolotte per una lunghezza di circa m 600 dal tratto ad oggi asfaltato (posto a circa 200 m dall'incrocio con Via Canala S.P. n. 97) fino all'accesso (compreso) all'impianto in esame, tramite interventi di asfaltatura della carreggiata e rifacimento e/o risagomatura delle banchine laterali con terreno vegetale compreso la formazione di bocchette laterali per lo scolo delle acque meteoriche; tale intervento di asfaltatura consente di ridurre di circa l'85% le emissioni in atmosfera di PM10 che si genererebbero per sollevamento da transito dei mezzi su strada non asfaltata (Metodo U.S. EPA - AP 42);

in alternativa, su richiesta dell'Amministrazione comunale, si propone l'esecuzione dei lavori di asfaltatura di via Bartolotte per circa 750 m dal termine asfaltato del cavalcavia all'intersezione con la S.P. n. 97;

- manutenzione straordinaria di un tratto di Via Canala (S.P. 97) compreso dall'incrocio di Via Bartolotte e l'incrocio della S.S.16 Adriatica consistenti in interventi di ripristino di alcuni tratti della sede stradale ammalorata mediante fresatura e successiva asfaltatura con conglomerato bituminoso. Tale misura è finalizzata a compensare l'incremento di traffico dovuto al progetto su tale tratto di strada provinciale, in particolare a contenere lo stato di dissesto dello stesso in prossimità dell'ingresso verso via Bartolotte e al contempo di garantire il

miglioramento della sicurezza stradale;

**VALUTATO CHE:**

sulla base dell'analisi del progetto presentato e delle osservazioni delle Amministrazione interessate e dei cittadini:

la modifica oggetto del presente procedimento consiste nell'incremento della quantità annua di rifiuti trattabile autorizzata da 150.000 t/anno fino a 230.000 t/anno, che sarà gestito prevedendo più giorni all'anno di funzionamento del frantoio esistente e il supplemento di un secondo frantoio (con potenzialità di circa 450 t/giorno), funzionante per massimi 100 giorni/anno per 8 ore/giorni. La modifica sopra descritta non comporterà variazioni dei giorni/anno di apertura dell'impianto (250 gg/anno x 8 ore/giorno), dell'attività di trattamento rifiuti inerti per la produzione di EoW, della tipologia di rifiuti autorizzati né delle tipologie di EoW attualmente prodotti e delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto. Inoltre, non comporta alcuna "fase di cantiere" in quanto non sono in progetto interventi di alcun tipo all'assetto impiantistico attuale; non saranno infatti realizzati nuovi manufatti edilizi e non saranno svolte opere di movimento terre, scavo o modellazione del terreno. Per quanto riguarda la disponibilità di spazi per i rifiuti in arrivo e gli EoW in uscita, non vi sarà variazione della planimetria delle aree di deposito come attualmente autorizzata;

in relazione alla compatibilità del progetto con il vigente PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna), la Provincia di Ravenna ha espresso, con parere acquisito al prot. ARPAE n. 80767 del 09/05/2023, parere favorevole in quanto, considerati l'art. 6.2 del PTCP, lettera i) e l'art. 25 della NTA del PRGR, ritiene il progetto compatibile con il predetto Piano, fatta salva la verifica di conformità urbanistica ed edilizia posta in capo al Comune di Ravenna. In riferimento all'art. 6.2 del PTCP, la stessa Provincia ritiene necessario evidenziare quanto riportato alle lettere a) e c), alle quali si deve corrispondere in fase autorizzativa;

in relazione alla compatibilità del progetto con il reticolo di bonifica consorziale, il Consorzio di Bonifica della Romagna, con parere acquisito al prot. ARPAE n. 81894 del 10/05/2023, esprime parere favorevole alla modifica di progetto, rilevando che l'area dell'impianto risulta ubicata esternamente alle fasce di rispetto consorziali, mentre il recapito delle acque reflue di dilavamento provenienti dal sito produttivo avviene, secondo la documentazione

presentata, direttamente all'interno della fognatura pubblica di via Braccasca, tramite apposita tubazione;

per quanto riguarda la componente aria ed in relazione al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), si evidenzia che il Comune di Ravenna, sede dell'attività in esame, rientra all'interno della Zona denominata "Pianura Est" ed è classificato come "Area superamento PM10". Si evidenzia che le attività dell'impianto che incidono maggiormente sull'impatto in atmosfera in fase di esercizio, tenuto conto che non è prevista una fase di cantiere in quanto non sono in progetto interventi all'assetto impiantistico, sono il transito su strada non asfaltata e alle operazioni di carico e scarico per il conferimento e per l'allontanamento dei materiali. Alla luce delle misure di mitigazione già in essere presso la ditta volte all'abbattimento delle emissioni polverulente legate alle attività interne al sito e delle misure di compensazione proposte per l'abbattimento delle emissioni di progetto (asfaltatura del tratto non asfaltato di via Bartolotte per contenere le emissioni polverulente da sollevamento legato al transito su strade non asfaltate), considerato che le condizioni più restrittive del PAIR, che prevedono il bilancio emissivo pari a zero, non si applicano al presente procedimento (screening), si ritiene l'intervento compatibile con le previsioni di piano;

in relazione agli impatti in atmosfera, per quanto riguarda le emissioni da traffico indotto legate alle emissioni dei mezzi di trasporto, si evidenzia come l'incremento della quantità annua di rifiuti trattabile presso l'impianto è funzionale alla crescente richiesta di trattamento di rifiuti inerti da demolizioni, scavi, lavori edili e stradali, i quali saranno prodotti indipendentemente dal fatto che possano o meno essere trattati presso l'impianto in esame. Considerato che tali rifiuti, se non recuperati presso l'impianto di Piangipane, verrebbero trasportati lungo le principali direttrici di traffico verso altri impianti di recupero o smaltimento situati nel territorio forlivese o bolognese, si concorda con quanto affermato dal proponente che le percorrenze (in termini di Km percorsi) e le emissioni in atmosfera da traffico indotto, se si considera il complesso dell'intero bacino romagnolo, rimangano pressoché le stesse;

relativamente alle emissioni di PM10 legate allo svolgimento delle attività interne al sito e al transito di mezzi su strada non asfaltata, si valuta che la maggiore incidenza di progetto rispetto allo stato ante-operam è dovuta al transito su strada non asfaltata e alle operazioni di carico e scarico per il conferimento e per l'allontanamento dei materiali; l'impatto può quindi ritenersi sostenibile a condizione che vengano attuati

interventi di asfaltatura sulle strade non asfaltate (via Bartolotte) percorse dai mezzi di progetto in entrata e in uscita dall'impianto. Si valuta pertanto positivamente l'intervento proposto dalla Ditta in accordo con l'Amministrazione comunale di asfaltatura del tratto di Via Bartolotte ad oggi non ancora asfaltato, per una lunghezza di circa 600 m dal tratto ad oggi asfaltato posto a circa 200 m dall'incrocio con Via Canala S.P. n. 97 fino all'accesso (compreso) all'impianto in esame, che consente di contenere il sollevamento di polveri provocato dal transito su strada non asfaltata. Per quanto riguarda tale intervento, il Comune di Ravenna, con parere acquisito al prot. ARPAE n. 177841 del 19/10/2023, valuta che tale proposta sia migliorativa sia per l'abbattimento della polverosità in condizioni di asciutto che per evitare la formazione di avvallamenti e fanghiglia in condizioni di piovosità. Esprime pertanto parere favorevole all'intervento in progetto unitamente alla bozza di accordo relativa alla proposta di cui sopra avanzata dalla Ditta, acquisita al prot. reg. PG.2023.1021643 del 10 ottobre 2023;

per quanto riguarda gli impatti da traffico sulla mobilità, la Provincia di Ravenna, con parere acquisito al prot. reg. PG.2023.1038325 del 16 ottobre 2023, valuta che le maggiori criticità generate dal progetto in termini di flusso di traffico si hanno in corrispondenza dell'immissione tra la S.P. n. 97 "Ammonite-Canala" e la strada statale SS16 "Adriatica", a nord di Ravenna. La S.P. n. 97 "Ammonite-Canala" risulta classificata come "strada extraurbana secondaria", di categoria "C" e possiede una pavimentazione costituita da tappeto di usura in conglomerato bituminoso; la piattaforma stradale (carreggiata + banchina asfaltata) consente di garantire due corsie di marcia, larghezza media lungo il tratto interessato di circa 6,0 / 6,30 metri (compresa banchina stradale). Il piano viabile si trova in condizioni generali discrete con punti di ammaloramento localizzato originati da processi di usura e affaticamento della piattaforma. Alla luce di quanto sopra, fermo restando il rispetto delle regole di circolazione imposte dal Codice della Strada e dalle prescrizioni tecniche riportate nei libretti di circolazione dei singoli automezzi, la Provincia di Ravenna ritiene sostenibile l'incremento del transito giornaliero nei tratti stradali sopra individuati a condizione che vengano preventivamente risolte le puntuali criticità del corpo e della pavimentazione stradale nei punti in cui si registrano i citati ammaloramenti. Valuta pertanto positivamente l'attuazione, proposta dalla Ditta tramite bozza di accordo con il comune di Ravenna, di lavori di ripristino di alcuni tratti della pavimentazione stradale, da concordare con l'Amministrazione provinciale, consistenti in fresatura e

successiva riasfaltatura con conglomerato bituminoso, previa formalizzazione di accordo che definisca gli impegni per l'esecuzione una tantum dei suddetti interventi di ripristino stradale;

in merito alla matrice suolo e sottosuolo, considerato in particolare che il progetto in esame non prevede l'estensione rispetto all'attuale perimetro dell'impianto e che non comporta alcuna fase di cantiere, si concorda con quanto affermato dal proponente circa la non significatività dell'impatto;

relativamente alla matrice risorsa idrica, con riferimento agli scarichi, si riscontra che l'unico scarico riguardante il sito è costituito dalle acque meteoriche incidenti sulla superficie del comparto, le quali sono classificate come acque reflue di dilavamento; considerato che le modifiche richieste non comportano un aumento della superficie del comparto ed inoltre che non si prevede il trattamento di nuove tipologie di rifiuto rispetto a quelli già ammessi all'impianto, si ritiene che per gli scarichi idrici l'intervento possa ritenersi compatibile. Per quanto riguarda i prelievi idrici, si concorda con il proponente nel ritenere che la modifica in progetto non comporti modifiche significative rispetto alla situazione attuale, se non un lieve incremento per la sola quantità legata alla nebulizzazione nel corso delle operazioni di frantumazione;

in merito alle matrici vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità, e alla matrice paesaggio e sui beni materiali, si concorda con quanto affermato dal proponente circa la non significatività dell'impatto;

in merito all'impatto acustico, si evidenzia che, rispetto allo stato autorizzato, il progetto determina un incremento delle emissioni acustiche dato dalla variazione del periodo di operatività di alcuni macchinari esistenti e dall'aggiunta di un frantoio funzionante 100 giorni/anno per 8 ore/giorno e di un escavatore con periodo di funzionamento pari a 100 giorni/anno per 8 ore/giorno. Per quanto riguarda le sorgenti sonore interne al sito di intervento, si valuta che l'impatto acustico di progetto rientri nei limiti assoluti di emissione e del criterio differenziale nel periodo diurno dell'attività (Classe IV, con limite diurno di 65.0 dBA e notturno di 55.0 dBA). Per quanto riguarda l'impatto acustico dovuto all'incremento del traffico veicolare, si prende atto di quanto dichiarato dal TCA che la distribuzione temporale del passaggio dei mezzi su via Bartolotte sia da considerarsi omogenea e non vi sia il rischio di superamento del limite di attenzione in riferimento al recettore R2. Per quanto sopra, si valuta l'impatto non significativo;

in merito ai consumi di energia e di gasolio, si concorda con quanto affermato dal proponente circa la non significatività dell'impatto;

in merito alla matrice rifiuti, si evidenzia in particolare che la capacità massima di stoccaggio pari a 5.000 tonnellate non subisce variazione rispetto all'autorizzato. Si concorda con il proponente nell'affermare che l'impatto del progetto in esame possa ritenersi positivo, seppur nel complesso non significativo a causa del modesto incremento del quantitativo di rifiuti trattabili;

per quanto riguarda le misure di compensazione proposte dalla Ditta, si rimanda a quanto valutato per le emissioni in atmosfera da traffico indotto e per gli impatti sulla mobilità, nei quali si valutano positivamente, a condizione del rispetto delle relative prescrizioni, le misure proposte dalla Ditta;

in relazione all'osservazione pervenuta da parte di un cittadino e pubblicata sul sito web regionale delle valutazioni ambientali (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb>) relativa sinteticamente ai seguenti punti:

- 1) motivazione della modifica proposta;
- 2) emungimenti da falda in relazione all'utilizzo del pozzo artesiano e in relazione al rischio di subsidenza e rischio idraulico;
- 3) emissioni in fase di esercizio;
- 4) impatto sulla mobilità, con riferimento alla via Bartolotte e via Canala ed in relazione alle caratteristiche di tali strade;
- 5) idoneità dell'ubicazione dell'impianto rispetto ai siti di produzione degli inerti;

la Ditta proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni che sono state condivise durante la seduta di Conferenza di Servizi con finalità istruttorie del 09/06/2023. Le controdeduzioni rispondono sinteticamente ai punti sollevati nell'osservazione come di seguito sinteticamente riportato:

- punto 1): la richiesta di incremento della capacità di trattamento dei rifiuti oggetto del presente screening è legata al rilevante incremento di fabbisogno locale di trattamento e recupero di rifiuti inerti in esito alla realizzazione di grandi opere di significativa rilevanza legate ai fondi PNRR e altre iniziative su strutture strategiche della mobilità (tra cui l'Hub portuale di Ravenna e la tangenziale SS16 di RA) in cui Consar è coinvolta in qualità di operatore per demolizioni, scavi,

ristrutturazioni. L'attività svolta negli ultimi anni si è costantemente mantenuta di poco al di sotto del limite autorizzato e, spesso, si è dovuta interrompere l'attività prima dello scadere della annualità per non superare la quantità autorizzata; per tali motivi viene richiesto un incremento della quantità annua trattabile di rifiuti;

- punto 2): per l'utilizzo della risorsa idrica sono utilizzate in via prioritaria le acque meteoriche raccolte in apposita vasca; i prelievi da pozzo artesiano (autorizzato) sono necessari alle sole attività come pulizia e bagnatura dei piazzali, bagnatura viabilità interna e dei cumuli di inerti (al fine di mitigare le emissioni polverulente), nebulizzazione, e non per le esigenze degli uffici. In ragione dei volumi esigui prelevati (nell'ultimo biennio risultano inferiori a quelli autorizzati) la Ditta non ritiene che tali emungimenti possano essere causa di subsidenza. Inoltre, il livello di subsidenza dell'area in esame risulta, osservando la mappa del livello di subsidenza del territorio ravennate, uno dei punti meno critici rispetto a quelli riscontrati lungo la costa della Provincia di Ravenna. Infine, in merito al rischio idraulico, si evidenzia che la Ditta proponente ha realizzato idonei dispositivi e accorgimenti, approvati dal Consorzio di Bonifica della Romagna, finalizzati alla protezione dell'area e di via Bartolotte da allagamenti derivanti dal reticolo secondario di bonifica, come muretti e dossi in calcestruzzo e tratti di argine;

- punto 3): nella valutazione delle emissioni polverulente, il proponente ha preso in considerazione solo l'inquinante PM10 in quanto pertinente con le attività svolte in impianto ovvero movimentazione, frantumazione e vagliatura di inerti; evidenzia infatti che l'inquinante PM2,5 deriva principalmente dal settore industriale e dai processi di combustione. Premesso quanto sopra, la Ditta si impegna, tra gli altri, ad asfaltare il restante tratto non asfaltato di via Bartolotte fino all'ingresso dell'impianto al fine di contenere le emissioni polverulente da sollevamento;

- punto 4): il proponente evidenzia che, a fronte della localizzazione dell'impianto, via Canala rappresenta la via principale di comunicazione tra Piangipane e Ravenna e che pertanto sarebbe difficile valutare un diverso percorso per raggiungere l'impianto, considerate anche le limitazioni / imposizioni alla circolazione per i mezzi pesanti nei tratti viari limitrofi; inoltre ritiene che l'aumento del degrado della strada va valutato alla luce di numerosi fattori e che non possa essere imputato alla sola circolazione dei mezzi della Ditta. Premesso

quanto sopra, la Ditta si impegna ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria del tratto di Via Canala (S.P. 97) percorso dai mezzi mediante fresatura e successiva asfaltatura, al fine di contenere lo stato di dissesto di tale tratto di strada in prossimità dell'ingresso verso via Bartolotte, compensando così l'incremento di traffico di progetto, e al contempo di garantire il miglioramento della sicurezza stradale;

- punto 5): il proponente ritiene non pertinente l'osservazione. Evidenzia che l'impianto risulta già esistente ed inoltre che l'impianto in esame risulta strategico per il bacino locale e romagnolo. Evidenzia infine la coerenza dell'attività svolta in impianto con gli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate, in quanto consente, a valle delle operazioni di recupero, la produzione di materiali che cessano la loro qualifica di rifiuto (EoW) che potranno essere gestiti come materia prima in un'ottica di economia circolare;

considerato quanto controdedotto dal proponente come sopra sintetizzato, alla luce degli esiti della Conferenza di Servizi Istruttoria e dei pareri di competenza degli Enti coinvolti, a fronte inoltre delle misure di mitigazione e di compensazione proposte dalla Ditta che minimizzano l'impatto ambientale, si ritiene di avere preso in considerazione quanto evidenziato e avere data adeguata risposta all'osservazione pervenuta;

**RITENUTO CHE:**

visti i criteri pertinenti per la verifica di assoggettabilità a VIA indicati nell'Allegato V alla Parte II del d.lgs. 152/06;

rilevato che dall'esame istruttorio svolto da ARPAE sul progetto, di cui alla richiamata relazione conclusiva per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA acquisita con nota prot. PG.2023.1083606 del 31 ottobre 2023, sulla base della documentazione presentata e delle osservazioni e dei contributi pervenuti, ed effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale e territoriale, non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente;

il progetto denominato "incremento del quantitativo di rifiuti inerti non pericolosi trattabili annualmente" localizzato in località Piangipane nel comune di Ravenna (RA) può essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle condizioni di seguito elencate (contenute altresì nel determinato), oltre a quelle già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza:

1. prima dell'esercizio dell'attività nelle modalità richieste nel presente screening, la ditta dovrà:

a) sottoscrivere un accordo/atto con il Comune di Ravenna che definisca gli impegni e gli oneri per la manutenzione di Via Bartolotte, da concordare con il Servizio Strade sulla base di quanto indicato nella bozza proposta dalla Ditta e condivisa con l'Amministrazione comunale; nello specifico nell'accordo/atto dovrà essere prevista l'asfaltatura del tratto di strada ad oggi non asfaltato di via Bartolotte per una lunghezza pari a circa 600 m dal termine asfaltato fino all'ingresso all'impianto in esame o, in alternativa, prevedere lavori di asfaltatura per circa 750 m dal termine asfaltato del cavalcavia al termine asfaltato prima dell'intersezione con la S. n. 97;

b) gli interventi definiti nell'accordo e sinteticamente sopra richiamati dovranno essere realizzati entro ottobre 2024 o secondo la data stabilita in suddetto accordo;

2. prima dell'esercizio dell'attività nelle modalità richieste nel presente screening, la ditta dovrà:

a) sottoscrivere un accordo/atto con la Provincia di Ravenna che definisca gli impegni e gli oneri per la manutenzione di Via Canala (S.P. 97), da concordare con il Settore Viabilità sulla base di quanto indicato nella bozza proposta dalla Ditta e condivisa con l'Amministrazione provinciale; nello specifico nell'accordo/atto dovranno essere previsti, sul tratto di Via Canala (S.P. 97) compreso dall'incrocio di Via Bartolotte e l'incrocio della S.S.16 Adriatica, interventi di ripristino di alcuni tratti della sede stradale ammalorata mediante fresatura e successiva asfaltatura;

b) gli interventi definiti nell'accordo e sinteticamente sopra richiamati dovranno essere realizzati entro ottobre 2024 o secondo la data stabilita in suddetto accordo;

si fa inoltre presente che a seguito della conclusione del presente procedimento in riferimento all'art. 6.2 del PTCP, lettere a) e c), si dovrà corrispondere in fase autorizzativa a quanto riportato alle predette lettere a) e c):

*"a) (...) In merito alla gestione del rischio alluvioni, nell'ambito del procedimento di autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, che ricadono in aree interessate da alluvioni marine o da reticolo secondario di pianura, frequenti (P3) e poco frequenti (P2) (art. 27 delle norme del PSAI Reno, art. 31 delle Norme del Piano stralcio per il bacino del torrente Senio, art. 6 e art. 15 delle Norme del PSRI*

dei Bacini Romagnoli), dovrà essere valutata la compatibilità degli interventi prevedendo idonee misure di riduzione della vulnerabilità, nel caso in cui l'esondazione provenga da reticolo di bonifica dovrà essere acquisito il parere del Consorzio di Bonifica.

(...)

c) Le aree interessate da produzioni tipiche e di qualità di cui al D.Lgs. 228/2001 sono soggette ad una variabilità nel tempo superiore alla capacità descrittiva di una loro rappresentazione cartografica all'interno di uno strumento di pianificazione. Pertanto per la generalità degli impianti, le localizzazioni dovranno verificare se ricadono nell'ambito del sistema delle aree di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001. In sede di procedura di autorizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti o modifiche di impianti esistenti, localizzati negli ambiti territoriali suddetti, le aziende proponenti dovranno predisporre un apposito documento tecnico, attestante che l'attività in esame non rechi pregiudizio alcuno alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati. Tale documento sarà oggetto di puntuale valutazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione.”;

#### **VISTI:**

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 n. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»”;
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

#### **RICHIAMATI:**

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2023 n. 474 “Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento Professionale di cui al Titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del

nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1° aprile 2022;

- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", da applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente dalla citata deliberazione n. 324/2022;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13 ottobre 2017 PG/2017/0660476 e del 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale 13 marzo 2023 n. 380, "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2023-2025";
- la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

**ATTESTATO** che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa del presente atto;

**D E T E R M I N A**

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "incremento del quantitativo di rifiuti inerti non pericolosi trattabili annualmente" localizzato in località Piangipane nel comune di Ravenna (RA) proposto da CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. prima dell'esercizio dell'attività nelle modalità richieste nel presente screening, la ditta dovrà:

a) sottoscrivere un accordo/atto con il Comune di Ravenna che definisca gli impegni e gli oneri per la manutenzione di Via Bartolotte, da concordare con il Servizio Strade sulla base di quanto indicato nella bozza proposta dalla Ditta e condivisa con l'Amministrazione comunale; nello specifico nell'accordo/atto dovrà essere prevista l'asfaltatura del tratto di strada ad oggi non asfaltato di via Bartolotte per una lunghezza pari a circa 600 m dal termine asfaltato fino all'ingresso all'impianto in esame o, in alternativa, prevedere lavori di asfaltatura per circa 750 m dal termine asfaltato del cavalcavia al termine asfaltato prima dell'intersezione con la S. n. 97;

b) gli interventi definiti nell'accordo e sinteticamente sopra richiamati dovranno essere realizzati entro ottobre 2024 o secondo la data stabilita in suddetto accordo;

2. prima dell'esercizio dell'attività nelle modalità richieste nel presente screening, la ditta dovrà:

a) sottoscrivere un accordo/atto con la Provincia di Ravenna che definisca gli impegni e gli oneri per la manutenzione di Via Canala (S.P. 97), da concordare con il Settore Viabilità sulla base di quanto indicato nella bozza proposta dalla Ditta e condivisa con l'Amministrazione provinciale; nello specifico nell'accordo/atto dovranno essere previsti, sul tratto di Via Canala (S.P. 97) compreso dall'incrocio di Via Bartolotte e l'incrocio della S.S.16 Adriatica, interventi di ripristino di alcuni tratti della sede stradale ammalorata mediante fresatura e successiva asfaltatura;

b) gli interventi definiti nell'accordo e sinteticamente sopra richiamati dovranno essere realizzati entro ottobre 2024 o secondo la data stabilita in suddetto accordo;

- b) di disporre che la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a),
- punto 1, dovrà essere effettuata dal Comune di Ravenna;
  - punto 2, dovrà essere effettuata dalla Provincia di Ravenna;
- c) di disporre che il progetto dovrà essere attuato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;
- d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all'Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l'invio della documentazione reperibile al seguente link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza>. L'Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l'esito ad ARPAE SAC di Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
- e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;
- f) di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento in 5 anni per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l'attuazione del progetto presentato; decorso tale periodo senza che sia stata presentata la richiesta di autorizzazione, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS., al Comune di Ravenna, alla Provincia di Ravenna, all'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene Pubblica, all'ARPAE di Ravenna, al Consorzio di Bonifica della Romagna;
- h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle

valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

- i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
- j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

DENIS BARBIERI